

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1774-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PIASENTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1966

Comunicata alla Presidenza l'8 novembre 1966

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente lo scambio di informazioni in materia di acquisto della nazionalità, firmata a Parigi il 10 settembre 1964

ONOREVOLI SENATORI. — Il 10 ottobre 1964 sette Paesi europei hanno firmato una convenzione sullo scambio d'informazioni in materia di acquisto di nazionalità, impegnandosi ciascuno di essi a comunicare ad ognuno degli altri le acquisizioni di nuova nazionalità da parte dei cittadini rispettivi. La Convenzione stabilisce i particolari tecnici opportuni, nell'intendimento di eliminare i casi di doppia cittadinanza apparente, cioè gli inconvenienti dovuti al fatto che molto

spesso uno Stato non riesce a conoscere l'acquisto di una nuova cittadinanza da parte dei suoi cittadini, il che porta a conseguenze facilmente immaginabili.

Tanto più sarebbe deplorabile non porre rimedio alla presente situazione se si ricordi come, votando apposito disegno di legge, già il Senato abbia ratificato la Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima, stipulata fra gli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Quest'ultima abbisogna di uno strumento applicativo; esso è appunto costituito dalla Convenzione ora al nostro esame, che per questo si raccomanda al voto favorevole del Senato.

Si rileva che l'Italia ha ritenuto di limitare la portata dell'accordo — per quanto la riguarda — ai soli casi di naturalizzazione, poichè gli acquisti di cittadinanza mediante opzione o riacquisto avvengono con modalità (quelle contenute nella legge 13 giugno 1912 n. 555) tali da non essere normalmente controllate e registrate presso il Ministero dell'interno.

La Convenzione dura 5 anni, ed è rinnovabile tacitamente di 5 in 5 anni; ognuna delle Parti contraenti potrà — quando lo creda — ritirare le riserve di cui si è recato un esempio, con notifica al Consiglio federale svizzero, a cui faranno capo anche le eventuali denunce e le variazioni dovute ad eventuali mutamenti di autorità territoriale degli Stati firmatari.

Il relatore esprime — come già accennato — parere favorevole al presente disegno di legge.

PIASENTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione concernente lo scambio di informazioni in materia di acquisto della nazionalità, firmata a Parigi il 10 settembre 1964.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nel precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 7 della Convenzione stessa.